

SANITA' INTEGRATIVA VENETO

“SANI.IN.VENETO”

REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea in data 14/05/2014

ART. 1) OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento tecnico ed amministrativo del Fondo nonché le modalità di adesione/iscrizione, i diritti e i doveri degli aderenti/iscritti ed in ogni caso quanto demandato dallo Statuto.

ART. 2) NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il Fondo SANI.IN.VENETO (di seguito “il Fondo”) è stato costituito il 8/7/2013 da Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e da CGIL Veneto, Cisl Veneto e UIL Veneto sulla base degli accordi interconfederali regionali del 12/06/2013 e 05/07/2013 che regolano e disciplinano la fattispecie dei soggetti “aderenti” (le imprese) e dei “beneficiari/iscritti” (i lavoratori).

ART. 3) SFERA DI APPLICAZIONE

Il Fondo interviene a favore dei lavoratori dipendenti di imprese del Veneto che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi artigiani di tutti i settori, stipulati ai diversi livelli dalle parti firmatarie la presente intesa.

Inoltre il Fondo può intervenire, sulla base delle delibere degli organismi interni delle singole strutture, a favore dei dipendenti di:

- a) associazioni/organizzazioni stipulanti e delle associazioni/organizzazioni territoriali e degli enti da loro promossi e/o costituiti e/o partecipati indipendentemente dal contratto o dal regolamento applicato;
- b) strutture bilaterali di emanazione delle parti stipulanti la presente intesa;
- c) imprese non venete che applicano il complesso di accordi regionali stipulati in Veneto, ivi compresi gli accordi riguardanti Ebav;
- d) altri aderenti che le parti individueranno congiuntamente.

ART. 4) SCOPO DEL FONDO

Scopo del Fondo è di erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitarie integrative e complementari agli Iscritti, così come meglio definiti nell'articolo 16.

ART. 5) ANAGRAFE TELEMATICA DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIPENDENTI

Presso il Fondo è istituita un'anagrafe telematica dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti iscritti nella quale dovranno essere registrate tutte le informazioni utili per il funzionamento dello stesso e le singole posizioni di diritto e di obbligo.

La gestione dell'anagrafe potrà essere effettuata direttamente oppure affidata a terzi.

ART. 6) MODALITA' DI ADESIONE/ISCRIZIONE

L'iscrizione dei lavoratori da parte del datore di lavoro viene attivata compilando una denuncia mensile (Modello B02) attraverso il supporto informatico messo a disposizione dal Fondo in modo da dichiarare la quota prevista per ogni singolo lavoratore. In mancanza di detto modello l'iscrizione non viene perfezionata.

L'adesione/iscrizione a Sani.in.Veneto comporta la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali modifiche, che sono disponibili sul sito del Fondo. La conoscenza/accettazione sarà dichiarata attraverso la registrazione per l'utilizzo del supporto informatico messo a disposizione dal Fondo.

Nel caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso del mese il datore di lavoro comunica le relative variazioni sempre attraverso il Modello B02.

L'adesione dei datori di lavoro e la contemporanea iscrizione dei lavoratori può avvenire direttamente o tramite le strutture delle Associazioni artigiane o tramite Centri servizi o Consulenti del lavoro.

Le comunicazioni del Fondo verso l'azienda saranno sempre inviate, oltre che all'azienda interessata, anche alla struttura delle associazioni Artigiane o al Centro servizi o al Consulente del lavoro che hanno operato come riferimento.

ART.7) RESPONSABILITA' DELLE DENUNCE

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erranee o inesatte contenute nelle denunce mensili. E' fatta salva ogni azione da parte del Fondo per la reintegrazione dei danni eventualmente subiti.

ART.8) QUOTA E MODALITA' DI VERSAMENTO AL FONDO

I datori di lavoro devono inviare la denuncia mensile delle quote stabilite dalle parti stipulanti entro il 16 del mese successivo a quello di competenza.

Il versamento mensile delle quote deve avvenire attraverso il sistema di riscossione definito dal Fondo.

Per il periodo fino al 31 Dicembre 2013, si applicherà la quota di euro 8,75 mensili per ogni dipendente in forza, prevista al punto 10 del Protocollo aggiuntivo del 5 Luglio 2013.

Per la fase di avvio del Fondo, per i mesi di competenza da Maggio a Agosto 2013 dovranno essere denunciati con specifici modelli mensili B02 i lavoratori in forza in ciascun mese, entro il 16 Settembre 2013.

Il versamento delle relative quote avverrà secondo la seguente modalità:

- Quote Maggio e Giugno 2013 entro Settembre 2013
- Quote Luglio e Agosto 2013 entro Ottobre 2013
- Quote Settembre e Ottobre entro Novembre 2013

A regime, con le quote di Novembre 2013 in poi, il versamento avverrà per il mese denunciato.

A decorrere dal Gennaio 2014 la quota di versamento a carico dei datori di lavoro per ogni dipendente in forza sarà pari ad euro 125,00 annui (euro 10,42 mensili).

Sulla quota di contribuzione versata al Fondo è dovuto all'INPS il contributo di Solidarietà pari al 10%.

Vanno dichiarati in ogni denuncia mensile tutti i dipendenti in forza indipendentemente dall'obbligo di versare la contribuzione dovuta.

Vanno versate le quote mensili per i lavoratori assunti con tutte le tipologie di lavoro subordinato; a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto a termine indipendentemente dalla durata del contratto, apprendistato e lavoratori a domicilio.

Sono esclusi i versamenti per i lavoratori a chiamata, per i lavoratori con età superiore ai 67 anni e per i lavoratori part-time con orario di lavoro pattuito inferiore al 10% su base mensile.

Sono esclusi i versamenti per i lavoratori sospesi per mancanza di lavoro, così come previsto all'art. 9 e art. 15

Sono altresì esclusi dal versamento i lavoratori/ci in congedo parentale (periodo di astensione facoltativa), che mantengono il diritto di iscritto/beneficiario (art. 15)

Per i lavoratori in aspettativa non retribuita, non è dovuta la contribuzione. Il datore di lavoro ha facoltà di versare comunque la contribuzione.

Per i lavoratori già in forza, il versamento va effettuato indipendentemente dal numero di ore lavorate nel mese, ad eccezione delle casistiche soprariportate.

Per i nuovi assunti la contribuzione ordinaria decorre dal mese in corso se l'assunzione avviene entro il 15° giorno del mese. Se l'assunzione avviene dal 16° giorno del mese la contribuzione decorre dal mese successivo.

Qualora la cessazione del rapporto avvenga dopo il 15° giorno del mese la contribuzione è dovuta per tutto il mese.

Il CdA stabilirà l'Istituto bancario ed il relativo c/c per il versamento delle quote con le relative modalità.

ART. 9) LAVORATORI SOSPESI PER MANCANZA DI LAVORO

L'impresa non è tenuta al versamento mensile della contribuzione al Fondo in caso di sospensione per mancanza di lavoro di un lavoratore, qualora l'imponibile fiscale (ovvero quello previdenziale) sia di importo inferiore ai 300 euro.

La sospensione deve essere avvenuta sulla base delle procedure di consultazione previste dalle parti stipulanti.

Il lavoratore sospeso di cui al comma precedente mantiene la qualità di iscritto-beneficiario.

Il versamento delle relative quote mensili sono a carico del Fondo di Solidarietà (art. 15)

ART. 10) DECORRENZA E REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Usufruisce delle prestazioni il personale in forza presso i datori di lavoro di cui all'art. 3 che sono in regola con i versamenti previsti dall' art. 8.

Le prestazioni di assistenza sanitaria sono dovute per gli eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 4° mese successivo alla data di decorrenza del primo versamento ordinario.

I dipendenti, per i quali vengono effettuati i versamenti dal mese di agosto 2013 con recupero delle 3 mensilità indicate nell'art. 8, potranno accedere alle prestazioni dal 1 agosto 2013.

Per gli assunti dal mese di settembre 2013, l'accesso può avvenire dal mese successivo al 1° mese di versamento qualora, contestualmente al 1° versamento, l'impresa versi anche le quote relative a tre mesi aggiuntivi.

Il diritto del lavoratore alle prestazioni si protrae dopo la cessazione dell'iscrizione al Fondo per un periodo di tempo corrispondente ai 3 mesi di durata del periodo di carenza.

Nel caso di subentro, il diritto alla prestazione per il dipendente continuerà ad essere garantito purché il datore di lavoro subentrante provveda ai pagamenti dal primo giorno del mese successivo all'ultimo mese regolarmente versato dall'azienda cessante. Tale eventualità è condizionata al fatto che, entro 3 mesi dal subentro, venga comunicato al Fondo che il rapporto lavorativo prosegue con una impresa subentrante.

La esigibilità delle prestazioni è, altresì, condizionata alla verifica, da parte degli uffici del Fondo, della regolarità dei versamenti del datore di lavoro, nonché della riconciliazione di detti versamenti con i dati dichiarati dall'Azienda attraverso il Modello B02.

Le domande per le prestazioni richieste a partire dal 1° Agosto 2013 andranno presentate al Fondo dopo 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Le domande per le prestazioni richieste a partire dal 1° Gennaio 2014 andranno presentate al Fondo dopo 45 giorni dal verificarsi dell'evento.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO

La qualità di iscritto o beneficiario delle prestazioni si perde immediatamente nei seguenti casi :

- scioglimento, liquidazione o cessazione ,per qualsiasi causa,del Fondo
- decesso dell'iscritto
- recesso dell'aderente dal Fondo (art. 12)

La qualità di iscritto o beneficiario delle prestazioni si perde dopo 3 mesi nei seguenti casi :

- risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro dipendente
- cessazione dell'attività dell'azienda aderente al Fondo (art. 12)

ART. 12) CESSAZIONE O RECESSO DELL'ADERENTE AL FONDO

Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda aderente al Fondo con conseguente risoluzione dei rapporti di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a inviare specifica comunicazione al Fondo entro 30 giorni.

Il datore di lavoro può comunque recedere dal Fondo in qualità di aderente: in tal caso ne deve dare comunicazione al Fondo almeno 60 giorni prima del 1° giorno del mese in cui il recesso diviene effettivo. Il recesso da aderente comporta automaticamente la perdita della qualità di iscritto da parte dei lavoratori e non comporta alcun allungamento del diritto alle prestazioni.

Per ognuno dei casi contemplati in precedenza il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il versamento delle quote relative ai propri lavoratori fino all'ultimo mese di adesione/iscrizione.

ART. 13) MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Qualora l'azienda versi in particolare situazione di grave difficoltà economica/finanziaria che non consenta il tempestivo e regolare versamento delle contribuzioni, la stessa potrà richiedere in via eccezionale, secondo modalità definite dal Cda del Fondo, che il Fondo stesso provveda ad anticipare temporaneamente il versamento delle contribuzioni fino ad un massimo di 3 mensilità. La sospensione temporanea del versamento da parte dell'azienda può avvenire solo dopo autorizzazione del Cda. Le modalità di restituzione di tali mensilità, saranno definite dal Cda del Fondo.

Il mancato versamento dei contributi relativi ad un lavoratore ancora in forza da parte delle aziende prive di tale autorizzazione, che determini una morosità dell'Azienda, protratta per un periodo superiore al numero dei 3 mesi di carenza già maturati, determina, per il lavoratore interessato, la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Tale sospensione sarà comunicata al lavoratore che potrà rivolgersi agli sportelli del Fondo per verificare le modalità di fruizione delle prestazioni.

Il Fondo mette in atto tutte le azioni necessarie all'incasso dei contributi dovuti dalle Aziende.

A far data dal 1 Gennaio 2014 in tutti i casi di ritardato versamento dei contributi, si applicherà, con decorrenza dal mese successivo al mese di scadenza del versamento, , dapprima il tasso legale e successivamente un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti, secondo la temporizzazione deliberata dal CdA.

ART. 14) RECUPERO CONTRIBUTI DI MOROSITA'

I contributi versati dalle aziende morose che non possono più essere destinati alle originarie coperture assicurative previste dal presente regolamento, previa deduzione delle spese legali affrontate per il recupero dei contributi stessi nonché gli interessi di mora confluiranno nel Fondo di solidarietà previsto all'articolo 15.

ART. 15) FONDO DI SOLIDARIETA'

Viene istituito un Fondo di solidarietà che sarà alimentato da una quota della contribuzione versata al Fondo e stabilita dal CdA e dal recupero dei contributi/interessi di morosità di cui al precedente art.14.

Tale Fondo interverrà integrando le quote di contribuzione versate dai datori di lavoro per garantire ai beneficiari il diritto alle prestazioni nei seguenti casi:

- lavoratori sospesi per mancanza di lavoro (art. 9)
- morosità da parte delle aziende (art. 13)
- sospensione temporanea del versamento con autorizzazione (art. 13)
- congedo parentale (periodo di astensione facoltativa)

Le modalità applicative del Fondo di solidarietà saranno definite dal CdA.

ART. 16) PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Gli organismi del Fondo approvano ed aggiornano con specifica delibera che diviene parte integrante del presente Regolamento, il Piano di Assistenza sanitaria integrativa.

ART. 17) PRIVACY

Tutti i dati dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno trattati dagli Organismi del Fondo secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18) OBBLIGHI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Il Fondo fa parte di un sistema regionale di welfare integrativo che riguarda tutte le imprese, aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto dalla contrattazione interconfederale e di categoria ai diversi livelli.

L’impresa, aderendo al Fondo ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo nei confronti dei lavoratori.

Il lavoratore, nel caso in cui l’impresa non aderisca e non operi il versamento, matura nei confronti dell’impresa medesima il diritto all’erogazione diretta delle identiche prestazioni che sono erogate da SANI.IN.VENETO.

ART. 19) RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Le richieste di informazioni per le questioni relative alla contribuzione dovranno essere inoltrate per mail (vedi indirizzi presenti sul sito) oppure tramite lettera da indirizzarsi a SANI.IN.VENETO – Via Fratelli Bandiera, 35 - 30175 MARGHERA (VENEZIA). Le richieste potranno altresì essere evase utilizzando il numero di telefono che compare sul sito, negli orari ivi previsti.

Le informazioni relative alle prestazioni erogate e alla documentazione necessaria, saranno disponibili presso gli Sportelli territoriali secondo le modalità stabilite dal Cda.

ART. 20) CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento varranno le norme dello Statuto e degli accordi interconfederali regionali richiamati all'art. 2.